



Municipalità 6
Barra
Ponticelli
San Giovanni a Teduccio

Direzione

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E LA
PER L’AFFIDAMENTO
TEMPORANEO DELLA BIBLIOTECA GRAZIA DELEDDA NEL QUARTIERE
PONTICELLI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E SUA
RIQUALIFICAZIONE, IN FORMA DI MECENATISMO, SENZA ONERI E SPESE PER
L’AMMINISTRAZIONE**

tra

il Comune di Napoli, con sede in Napoli, Palazzo San Giacomo, C.F.80014890638, rappresentato dalla _____, autorizzata alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

e

la società _____, in persona dell'amm. _____,
nato a _____, con sede legale in _____
di seguito in breve “Affidatario temporaneo”

Premesso che:

- _____, con pec del 23.02.2024, acquisita al PG 183966/2024, ha trasmesso al Servizio Contratti dell’Area Segreteria Generale del Comune di Napoli la proposta di mecenatismo avente ad oggetto la “*Messa in sicurezza e riqualificazione Biblioteca Comunale Deledda*” del valore pari ad € 21.000,00, individuando al contempo quale ditta esecutrice dei lavori la _____, con sede legale in _____ alla via A _____, C.F./Partita Iva _____;
- A tale proposta è stata allegata una relazione tecnica illustrativa a firma della ditta esecutrice nella quale si precisa che i lavori di che trattasi consisteranno nella “*rifunzionalizzazione degli impianti idrici, con sostituzione ove necessario delle cassette di scarico, delle rubinetterie, delle tubazioni/centraline e dell’impianto elettrico con sostituzione delle plafoniere, aeratori e canaline; Rifacimento completo dei soffitti in cartongesso crollati; Tinteggiatura completa degli ambienti; Impermeabilizzazione e/o revisione delle guaine bituminose; Realizzazione dell’illuminazione esterna con plafoniere LED del porticato antistante il bene;*”
- Il Servizio contratti, verificata la completezza della documentazione, ha individuato, a norma dell’art. 3 del Regolamento, quale ufficio competente all’istruttoria del

- procedimento, la Municipalità VI;
- La Municipalità, esaminati gli atti, trattandosi di intervento di valore inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila/00), ai sensi dell'art.13, comma 2, lett c), ha provveduto a rendere noto sul portale istituzionale l'avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo;
 - ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) risulta acquisito con nota PG 208734 del 5/03/2024 l'indirizzo dell'amministrazione dal Capo di Gabinetto del Sindaco, con il quale *“si riconosce la piena conformità di tale intervento alle linee strategiche dell'Ente volte alla valorizzazione delle biblioteche comunali che costituiscono punti di aggregazione e presidi della legalità e che, in quanto tali, contribuiscono a favorire la crescita culturale individuale e collettiva e a riconoscere il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione”*;
 - con nota PG 211764 del 05.03.2024, la U.O. Attività Tecniche della Municipalità VI – *che ha effettuato sopralluoghi congiunti con il mecenate* - vista la relazione della ditta esecutrice e tenuto conto dell'assenza di sopraggiunte criticità e/o impedimenti, ha espresso parere definitivo positivo all'acquisizione del predetto intervento di mecenatismo;
 - la relazione tecnica illustrativa di cui al secondo capoverso è stata approvata con Disposizione Dirigenziale n xx – DISP/2024/xx del xx/xx/2024.

Visti:

- il T.U.E.L.;
- il “Regolamento sulla Disciplina delle Liberalità e degli Interventi di Mecenatismo” approvato con D.C.C. n.77 del 15/12/2022

Tanto premesso e considerato, il Comune di Napoli e la _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella parte di cui sopra e nella restante parte del presente atto nonché tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 -Oggetto

Il Comune di Napoli concede alla società _____, in persona dell'amm. Delegato _____, che accetta espressamente senza riserva alcuna, l'affidamento temporaneo della Biblioteca Grazia Deledda sita nel quartiere Ponticelli, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi previsti dalla relazione tecnica illustrativa a firma della ditta esecutrice _____.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta corresponsione di spese e oneri economici tra il Comune di Napoli e la società _____ e dunque nulla sarà dovuto alla stessa e alla Ditta Esecutrice per gli interventi risultanti all'esito dell'opera.

L'Affidatario temporaneo dichiara che le prestazioni effettuate saranno erogate a mero titolo di liberalità, essendo espressamente escluso qualunque altra prestazione e/o erogazione di diverso titolo.

Le parti convengono che è escluso qualsiasi ritorno pubblicitario, nonché l'apposizione di loghi, nome o marchi, riconducibili all'Affidatario temporaneo. È altresì fatto assoluto divieto all'Affidatario temporaneo di utilizzare commercialmente il nome o l'immagine del Comune di Napoli in relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione e di associarlo alla propria attività.

Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune di Napoli e pertanto, lo stesso non instaurerà alcun rapporto, a qualunque titolo, con la Ditta Esecutrice dei lavori.

È vietato all'Affidatario temporaneo altresì effettuare sull'oggetto di affidamento qualsiasi attività avente scopo di lucro.

Le parti concordano e l'Affidatario ne conviene e accetta che l'inosservanza delle clausole su indicate comporterà la risoluzione automatica e immediata della presente convenzione, senza che le stesse abbiano nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa.

Articolo 3 – Impegni e responsabilità – Valore dell'intervento.

L'Affidatario temporaneo accetta l'affidamento della Biblioteca Grazia Deledda sita nel quartiere Ponticelli, come previsto dall'art. 1 ed è tenuto ad effettuare, a propria totale cura e spese, gli interventi previsti nella relazione tecnica illustrativa approvata con Disposizione Dirigenziale n xx – DISP/2024/xx del xx/xx/2024.

L'Affidatario, dal momento della consegna del bene, sarà considerato custode dello stesso e sarà obbligato a custodirlo nelle migliori condizioni, a propria cura e spese, e con la massima diligenza del buon padre di famiglia, con espresso divieto di effettuare qualsiasi attività avente scopo di lucro o non prevista nella relazione tecnica illustrativa o con finalità contrarie a quelle previste dalla legge.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Affidatario temporaneo dichiara, conformemente a quanto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, approvata con Disposizione Dirigenziale n xx – DISP/2024/xx del xx/xx/2024, che l'onere economico per la realizzazione degli interventi valutato in complessivi € 21.000,00 (ventunomila/00), sarà a proprio esclusivo carico, manlevando espressamente il Comune di Napoli da qualsivoglia richiesta dovesse insorgere, a qualunque titolo, dalla Ditta Esecutrice nei confronti di quest'ultimo.

L'Affidatario temporaneo assume l'obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori.

Si dà atto che il Comune, ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento Comunale, ha acquisito le dichiarazioni "capacità a contrarre con la P.A" dell'impresa esecutrice (Allegato H) e della società mecenate (Allegato G).

L'affidatario temporaneo è tenuto a fornire tassativamente all'amministrazione, a consuntivo, la documentazione attestante gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori, nonché a rilasciare, al termine dell'intervento, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e le Dichiarazioni di Conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, N° 37 ove previsto.

Dalla sottoscrizione della presente Convenzione non scaturisce alcun vincolo da parte del Comune di Napoli nei confronti della ditta incaricata dall'Affidatario temporaneo per la materiale realizzazione delle attività di progetto.

Il Comune di Napoli è e rimarrà estraneo ai rapporti negoziali tra l'Affidatario temporaneo e la ditta da questo incaricata.

Eventuali interventi a carattere straordinario, non prevedibili al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere preventivamente formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione da parte dello stesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta, con espresso divieto di esecuzione in mancanza di autorizzazione, a pena di risoluzione immediata e automatica del contratto.

L'Affidatario temporaneo è obbligato nell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Convenzione:

- all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera;
- al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, sollevando il Comune di Napoli da ogni responsabilità;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Affidatario temporaneo restando sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
- alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, e in particolare, a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure

organizzative/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

A tal proposito, è obbligato a garantire l'osservanza e il rispetto delle citate prescrizioni da parte della Ditta Esecutrice, a pena di risoluzione immediata e automatica del contratto.

L'Affidatario temporaneo, ai sensi del comma 4 dell'art.16 del Regolamento, assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati o dalla loro imperfetta e/o incompleta realizzazione stipulando, per il tramite della ditta esecutrice, apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori, applicando le eventuali riduzioni di cui all'art 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023, nonché la responsabilità civile e penale per eventuali infortuni ai privati che svolgono per conto del proponente qualsivoglia attività e in generale ogni responsabilità relativa a qualunque tipo di obbligazione o vincolo dovesse insorgere per effetto della prestazione, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

A tal fine, l'Affidatario temporaneo garantisce che la ditta incaricata degli interventi di cui al progetto approvato prima dell'inizio degli stessi, fornirà copia di apposita polizza assicurativa, che copra i danni subiti dal Comune di Napoli a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e manufatti preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi e che copra la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli stessi e in generale qualunque tipo di obbligazione o vincolo dovesse insorgere per effetto della prestazione.

La mancata produzione della garanzia fideiussoria e assicurativa comporteranno la risoluzione immediata e automatica del contratto.

L'Affidatario temporaneo, inoltre, fatte salve le verifiche in capo al Comune e fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti capoversi, garantisce per sé e per la ditta esecutrice il possesso dei seguenti requisiti, dichiarati comunque tramite le certificazioni "capacità a contrarre con la P.A" dell'impresa esecutrice (Allegato H) e della società mecenate (Allegato G). :

- l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- la regolarità della posizione dei pagamenti dei tributi locali;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217/2017, che, all'art.2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo.

Articolo 4 – Controllo e monitoraggio

Il Comune di Napoli, in qualità di proprietario del bene oggetto di intervento, eseguirà periodici sopralluoghi, senza obbligo di preavviso e a propria esclusiva discrezionalità, per verificare il rispetto delle condizioni della presente Convenzione e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di interventi ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, nei limiti del Progetto approvato.

Il Comune di Napoli dà atto che, qualora ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti dal Progetto si renda necessario per la ditta esecutrice procedere all'occupazione di suolo pubblico, l'occupazione dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente municipalità, anche se a titolo non oneroso.

Articolo 5 – Riconoscimento morale

Secondo quanto stabilito dall'art.15 del Regolamento Comunale è previsto il riconoscimento morale per il mecenate sotto forma di pubblico ringraziamento e menzione sul sito istituzionale dell'Ente, per la quale la sottoscrizione del presente atto costituisce anche formale liberatoria. E' consentita anche l'apposizione di una targa di ringraziamento priva di riferimenti a carattere commerciale o di marketing.

Articolo 6 – Modalità attuative

Prima dell'inizio delle operazioni di cui alla relazione tecnica illustrativa, il Comune di Napoli, per il tramite della Municipalità VI, provvederà alla consegna del bene all'Affidatario temporaneo e, per il suo tramite, all'impresa da questa indicata per la realizzazione dei lavori.

Le parti concordano che al momento della consegna del bene da parte dell'Amministrazione verrà redatto apposito verbale, con indicazione della data dell'incombente.

L'intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nel progetto approvato con Disposizione Dirigenziale n xx – DISP/2024/xx del xx/xx/2024.

Articolo 7 – Durata

La presente convenzione entrerà in vigore dal momento della sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al termine dell'intervento.

Le parti concordano che qualora, per cause non imputabili alle stesse, si rendesse necessaria una proroga, sarà valutato congiuntamente il periodo necessario per l'ultimazione delle opere.

Le parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto al primo capoverso, successivamente al termine dei lavori, la _____, che è una casa di produzione cinematografica, utilizzerà la Biblioteca per le riprese del film _____, prolungando quindi di fatto la propria permanenza all'interno dell'immobile, ma a diverso titolo.

Articolo 8 – Obbligo di collaborazione

Il Comune e l'Affidatario temporaneo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria, utile o opportuna a consentire il regolare avvio, l'attuazione e la gestione dell'intervento nei termini previsti e/o che saranno previsti dagli ulteriori atti di accordo tra le parti, ognuno per quanto di propria competenza.

Articolo 9 – Sospensione, revoca, rescissione e recesso

Gli interventi possono essere sospesi dal Comune di Napoli, senza alcun indennizzo e senza possibilità da parte dell'Affidatario temporaneo di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, a seguito dell'emissione di provvedimenti contingibili e urgenti dovuti a sopravvenute necessità per la tutela della pubblica incolumità o per la sicurezza.

La Convenzione può essere revocata dal Comune di Napoli senza indennizzo anche per il mancato rispetto da parte dell'Affidatario temporaneo di quanto previsto dalla presente.

Il mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, comporterà da parte del Comune di Napoli la revoca del presente atto.

Le parti riconoscono espressamente al Comune di Napoli il diritto di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per qualunque altra causa ostativa con la prosecuzione del rapporto in essere, previa tempestiva comunicazione al soggetto affidatario. L'Affidatario temporaneo potrà recedere dal contratto qualora ricorrano motivate ragioni.

La mancata ottemperanza alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel "Regolamento sulla Disciplina delle Liberalità e degli Interventi di Mecenate" approvato con D.C.C. n.77 del 15/12/2022, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, il mancato rispetto della Convenzione e/o di eventuali richieste dell'Amministrazione comunale formulate in corso di realizzazione, comportano la decadenza, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, della convenzione stessa e l'eventuale attivazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'azione legale di risarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle violazioni rilevate o cagionate nell'attuazione della convenzione.

Articolo 10 – Registrazioni

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 e successive modifiche e integrazioni e le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 11 – Tutela dei dati personali e consenso al trattamento

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi

alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare dati personali, ivi compresi i dati relativi ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità al decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101 ed al regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 12 – Risoluzione delle controversie e foro competente

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della stessa, non risolvibile in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Napoli, quale foro espressamente concordato e accettato dalle parti, con esclusione di qualunque altro foro alternativo previsto dalla legge.

Articolo 13 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge vigente.

*Sottoscritta digitalmente dall'amm.re delegato
della _____
(_____)*

*Sottoscritta digitalmente dal
Direttore della Municipalità VI
(_____)*

La presente convenzione consta di nr 13 (tredici) articoli e dell'allegato Progetto approvato con Disposizione Dirigenziale n xx – DISP/2024/xxx del xx/xx/2024

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.82/2005.